SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DELL'11 MARZO 1982 [1]

Luigi De Pascale
contro Commissione delle Comunità europee

«Ex dipendenti — tasso di cambio per il calcolo della pensione»

Causa 164/80

Massime

Dipendenti — Pensioni — Determinazione del diritto a pensione — Versamento di prestazioni — Distinzione — Importo delle prestazioni influenzato dalle variazioni dei tassi di cambio e dei coefficienti correttori — Pregiudizio del diritto a pensione — Assenza
(Statuto del personale, Allegato VIII, capitolo 2 e artt. 45 e 46)

Le disposizioni dell'allegato VIII dello Statuto fanno una netta distinzione tra la determinazione del «diritto a pensione», materia disciplinata dal capitolo 2 dell'allegato, e il «versamento delle prestazioni», disciplinato dagli artt. 45 e 46 dell'allegato. Delle differenze tra gli importi effettivamente versati al pensionato, dovute unicamente alle variazioni dei tassi di cambio e dei coefficienti correttori, sebbene si ripercuotano sul versamento delle prestazioni ai sensi dei suddetti articoli, non pregiudicano tuttavia il diritto a pensione determinato in base al capitolo 2 dell'allegato.

Nella causa 164/80,

LUIGI DE PASCALE, dipendente a riposo della Commissione delle Comunità europee, residente in Roma, Largo Damiano Chiesa, 10, con l'avv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. V. Biel, 18a, rue des Glacis,

ricorrente,

1 — Lingua processuale: il francese.

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico Joseph Griesmar, in qualità di agente, assistito dall'avv. Daniel Jacob, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. O. Montalto, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto quanto specificato nelle conclusioni dell'atto introduttivo,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori G. Bosco, presidente di Sezione, A. O'Keeffe e T. Koopmans, giudici,

avvocato generale: F. Capotorti
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto

ha pronunziato la presente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, le conclusioni e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta del procedimento possono riassumersi come segue:

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

1. La presente controversia si colloca nel seguente contesto normativo:

In materia di liquidazione della pensione, nella fattispecie si devono sottolineare due disposizioni dello Statuto:

— l'art. 45 dell'allegato VIII dello Statuto, che offre ai pensionati la possibilità di ottenere la corresponsione delle loro spettanze, a scelta, in una delle seguenti monete: la moneta del

paese in cui risiedono, quella del paese d'origine o quella della sede dell'istituzione da cui dipendevano;

— l'art. 82 dello Statuto, il quale dispone che alle pensioni «viene attribuito un coefficiente correttore stabilito in base alle disposizioni degli artt. 64 e 65, paragrafo 2, per il paese delle Comunità in cui il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio». Questa disposizione prescrive che le pensioni siano «corrisposte alle condizioni previste dall'art. 63 per il pagamento delle retribuzioni».

Nella versione vigente fino al 31 marzo 1979, l'art. 63 dello Statuto del personale recitava:

«La retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi. Essa è pagata nella moneta del paese nel quale il funzionario presta servizio. La retribuzione pagata in moneta diversa dal franco belga al funzionario, è calcolata sulla base delle parità accettate dal Fondo monetario internazionale e in vigore alla data del 1° gennaio 1965».

Questa parità era di 12,50 lire italiane per 1 franco belga.

Coloro che percepivano una pensione potevano trarre da questa disciplina speciali vantaggi. Se dichiaravano di risiedere in un paese a moneta deprezzata, essi avevano la possibilità di farsi corrispondere la pensione nella moneta forte del loro paese d'origine o della sede dell'istituzione presso la quale avevano prestato servizio. Questa situazione è stata messa in risalto dall'avvocato generale Mayras nelle sue conclusioni nella causa 28/74 (Gillet, Racc. 1975, pag. 478).

Il 1° aprile 1977, la Commissione presentava al Consiglio una proposta onde eliminare le incongruenze delle norme vigenti in materia di corresponsione delle retribuzioni e delle pensioni derivanti dalla soppressione del sistema internazionale dei tassi di cambio fissi, cioè una proposta di regolamento relativa all'introduzione nello Statuto dell'unità di conto europea (UCE) (GU C 99, pag. 5), che veniva respinta dal Comitato dello Statuto cui era stata sottoposta per esame. Per aggiornare i tassi di cambio, si proponeva di stabilire, all'art. 63 dello Statuto, che la retribuzione venisse «calcolata in base al controvalore» della moneta di pagamento «rispetto all'UCE alla data del 1° gennaio 1977», data che poteva essere modificata almeno una volta l'anno. Il Consiglio sentiva il parere del Parlamento europeo e della Corte di giustizia. Nella sua risoluzione del 7 luglio 1977 (GU n. C 183, pag. 55), il Parlamento approvava la proposta chiedendo alla Commissione «di adottare per tempo le necessarie disposizioni amministrative volte a evitare che l'applicazione dell' unità di conto europea si traduca in una perturbazione delle attuali prassi amministrative o che leda, sia pur temporaneamente, gli interessi della funzione pubblica europea» e prendendo atto «del fatto che la Commissione ha assicurato che le sue proposte non incideranno assolutamente sui valori reali dei pagamenti ai funzionari a titolo di retribuzioni, pensioni e indennità». Nel corso della seduta, il membro della Commissione responsabile per le questioni amministrative, signor Tugendhat, aveva dichiarato: «La finalità del sistema istituito dalla Commissione è quella di giungere ad una neutralità finanziaria e penso che

si possa giungere ad una parità del potere d'acquisto. In sostanza vogliamo che un dipendente della Commissione di un determinato grado, indipendentemente dal fatto che lavori a Bruxelles, a Lussemburgo, a Londra o in qualsiasi altra sede della Comunità, possa acquistare esattamente la stessa quantità di beni che può acquistare il suo omologo che presta servizio in un'altra sede della Comunità».

Poiché nel 1978 il Consiglio non era riuscito ad approvare la proposta di regolamento relativo all'applicazione dell'unità di conto europea (UCE) agli atti adottati dalle istituzioni delle Comunità, del 6 ottobre 1976 (GU C 271, pag. 5), la Commissione cercava di procedere all'aggiornamento dei tassi di conversione delle retribuzioni dei dipendenti contemplata dalla proposta del 1° aprile 1977 tenendo conto della situazione così venutasi a creare. In allegato alla sua relazione 1978 per l'esame annuale del livello delle retribuzioni (Doc. COM(78) 673 def. del 29 novembre 1978), la Commissione inviava al Consiglio la seguente comunicazione, per la quale non erano stati consultati né il Parlamento, né la Corte di giustizia, né il Comitato dello Statuto:

«. . . Il testo dei primi due capoversi dell'art. 63 è sostituito da quello seguente: «la retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi. Essa è pagata nella moneta del paese nel quale il funzionario presta servizio. La retribuzione pagata in moneta diversa dal franco belga è calcolata sulla base dei tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio comunitario delle Comunità europee alla data del . . .».

La Commissione insiste affinché il Consiglio adotti entro la fine dell'anno il citato articolo, nonché l'art. 17 dell'allegato VII quale risulta dai lavori del Consiglio effettuati nel quadro della revisione dello Statuto . . .

(Il) . . . presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1979; esso è applicabile a partire dal 1° aprile 1979. Tuttavia, per i pensionati e beneficiari d'indennità la cui entità finanziaria netta subisca una diminuzione in rapporto all'applicazione del sistema vigente, il regolamento sarà applicabile solo a partire dal 1° ottobre 1979 . . .»

Il 21 dicembre 1978, il Consiglio approvava il regolamento n. 3085/78 che modifica in particolare per quanto riguarda le parità monetarie da utilizzare, il regolamento n. 259/78, che stabilisce lo Statuto dei dipendenti delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, e i regolamenti nn. 2530/72 e 1543/73, relativi a determinate misure particolari (GU L 369, pag. 6). Questo regolamento riprende i termini della comunicazione della Commissione del 29 novembre 1978. Esso stabilisce il 1° luglio 1978 come data di cui si deve tener conto per il calcolo della retribuzione versata in una moneta diversa dal franco belga in base ai tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità e precisa che detta data viene modificata al momento dell'adeguamento annuo del livello delle retribuzioni.

Parallelamente all'aggiornamento dei tassi di cambio, con il regolamento 21 dicembre 1978, n. 3086, che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee in seguito alla modifica delle disposizioni dello Statuto concernenti le parità mone-

tarie da utilizzare nell'applicazione dello stesso (GU L 369, pag. 8), il Consiglio modificava i valori dei coefficienti correttori corrispondenti alle varie sedi di servizio (per i dipendenti in servizio) e ai luoghi di residenza (per i pensionati) di modo che chiunque avesse maturato spettanze, e non risiedesse né in Belgio né in Lussemburgo, potesse sempre riscuotere prestazioni, nella moneta del luogo di residenza, della stessa entità di quelle che avrebbe potuto riscuotere dall'istituzione, nella stessa moneta, prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 3085/78.

2. In pratica, per effetto del regolamento n. 3086/78, le persone che risiedevano ad esempio in Italia ed avevano optato per la riscossione delle loro pensioni in lire, continuavano a percepire una prestazione in lire per lo stesso importo nominale. Al contrario, per i pensionati che risiedevano in Italia e che avevano chiesto il versamento delle loro spettanze di pensione nella moneta «forte» del paese d'origine oppure in quella del paese della sede della istituzione, la modifica del coefficiente correttore vigente nel luogo di residenza (che passava, in forza del regolamento 3086/78, dal valore di 146,8 al valore di 70,3; cfr. rettificativo nella GU L 77 del 29. 3. 1979, che sostituiva il valore 70,3 al valore 74,4 indicato nel regolamento n. 3086/78) implicava una riduzione dell'importo nominale della prestazione versata nella moneta presa in considerazione.

Il 19 ottobre 1979 il ricorrente, ex dipendente della Commissione stabilitosi in Italia dopo il collocamento a riposo, riceveva una lettera della convenuta con cui lo si informava del fatto che, in applicazione del regolamento n. 3085/78, dall'ottobre 1979 la sua pensione veniva calcolata in base al coefficiente correttore vigente nel suo paese di residenza (74,9) e del tasso di cambio vigente il 1° luglio 1978, il che portava a liquidare la somma di 34 910 BFR, e che la riduzione rispetto alla pensione del settembre 1979 (72 850 BFR) si sarebbe operata gradualmente in ragione di un decimo al mese. Il 27 dicembre 1979, il ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto del personale in merito al conteggio della pensione dell'ottobre 1979. La Commissione non si pronunciava in proposito entro il termine di quattro mesi stabiliti dallo Statuto.

3. Il presente ricorso è giunto alla cancelleria della Corte il 14 luglio 1980.

La fase scritta si è svolta ritualmente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

— dichiarare che vanno disapplicati i regolamenti del Consiglio nn. 3085 e 3086/78;

— annullare le decisioni con cui sono state ridotte le prestazioni mensili di pensione dovute al ricorrente dall'ottobre 1979;

— annullare il silenzio-rifiuto opposto al reclamo del ricorrente;

— pronunciandosi anche nel merito, condannare la controparte a versare

al ricorrente, a titolo di indennizzo, gli importi che non gli sono stati versati dall'ottobre 1979, cioè — salvo rettifiche nel corso di causa — 200 000 BFR, cui devono aggiungersi i normali interessi;

— porre le spese processuali a carico della controparte.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso;

— porre le spese a carico del ricorrente.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

1. Nell'atto introduttivo, il *ricorrente* sostiene che l'art. 24 del Trattato di fusione stabilisce che il Consiglio adotta lo Statuto del personale previa consultazione delle altre istituzioni interessate e che per «istituzioni interessate» si devono intendere le istituzioni dalle quali dipende il personale delle Comunità. Orbene, dal preambolo del regolamento n. 3085/78 si evince che né il Comitato economico e sociale né la Corte dei Conti sono stati consultati. D'altro canto, la consultazione operata, che verteva soltanto sulla sostituzione dell'UCE al franco belga, sostituzione descritta come operazione neutrale, non si riferiva al complesso delle disposizioni contenute nei regolamenti nn. 3085 e 3086/78.

Dal canto suo, il Parlamento è stato consultato su un documento diverso, per di più prospettato come privo di incidenza sulla retribuzione del personale. Questo assunto è corroborato dal testo (già citato) della risoluzione del 7 luglio 1977, che risulta comprensibile solo dando per scontato che non siano state illustrate al Parlamento le conseguenze dei provvedimenti da adottarsi.

Dal preambolo del regolamento n. 3085/78 risulta che la proposta della Commissione è stata fatta su parere del Comitato dello Statuto. L'art. 82 dello Statuto non contempla questa consultazione; si dovrebbe quindi ritenere che la Commissione, data l'analogia della situazione, ha applicato l'art. 100 dello Statuto. Perciò, applicando la norma «patere legem quam ipse fecisti», la Commissione avrebbe anche dovuto consultare il Comitato del personale.

L'applicazione del regolamento n. 3085/78 è contraria al principio dei diritti quesiti. D'altro canto, modificando drasticamente le condizioni stabilite dallo Statuto, con conseguente notevole diminuzione delle pensioni, la Commissione ha sconvolto il sistema dello Statuto e disconosciuto le condizioni fondamentali che avevano indotto il ricorrente ad accettare la disciplina statutaria.

Infine, la Commissione si è formalmente impegnata a vegliare che i provvedimenti da essa presentati come miranti a sostituire l'UCE al franco belga per il calcolo delle pensioni, fossero scrupolosamente «neutrali» e non incidessero, secondo l'espressione usata dal Parlamento, sui valori reali dei versamenti al personale a titolo di retribuzioni, pensioni e indennità.

L'applicazione delle norme in questione comporta discriminazioni. La convenuta ha deciso, in particolare, come disposizione d'attuazione, che alcuni tipi di trasferimenti avrebbero potuto essere effettuati sulla vecchia base per cinque anni. Il ricorrente si chiede perché lo stesso criterio non sia stato seguito, magari per un periodo più lungo, anche per i pensionati, la cui situazione sociale e finanziaria non è certo migliore di quella del personale in servizio.

In ogni caso, spetta alla Commissione far sì che l'applicazione dei regolamenti adottati dal Consiglio non arrechi alcun pregiudizio ai pensionati. In ossequio al suo dovere di assistenza, di cui l'art. 24 contempla un'ipotesi, essa avrebbe dovuto stabilire, nella fattispecie, come provvedimenti d'attuazione, modalità compensative transitorie per la pensione del ricorrente o per la pensione di reversibilità spettante alla moglie.

2. Nel controricorso, la Commissione osserva che, per quel che riguarda l'omissione di varie consultazioni, né il Comitato economico e sociale, né la Corte dei Conti sono istituzioni ai sensi del Trattato, e quindi il Consiglio non era giuridicamente tenuto a chiedere il loro parere. Come stabilisce l'art. 1 dello Statuto, l'assimilazione del Comitato economico e sociale e della Corte dei Conti alle istituzioni della Comunità vale solo per l'«applicazione» dello Statuto e non per la sua elaborazione o per la sua revisione. D'altra parte, il regolamento n. 3085/78 rappresenta un testo normativo adottato in base all'art. 24 del Trattato di fusione e non in base all'art. 110 dello Statuto. Poiché si trattava di una vera e propria revisione dello Statuto, e come tale di esclusiva competenza del Consiglio, detto regolamento non può considerarsi come «disposizione generale d'esecuzione» dello Statuto ai sensi dell'art. 110; la duplice consultazione contemplata da questo articolo non era quindi necessaria nella fattispecie.

Quanto al carattere incompleto della consultazione effettuata, la Commissione osserva che il modo di vedere del ricorrente sarebbe fondato se, dopo la presentazione di una prima proposta da parte della Commissione, e prima che il Consiglio si fosse pronunciato sulla stessa, fosse seguita una seconda proposta, veramente nuova, cioè relativa a punti diversi o recante modifiche sostanziali (cfr., a contrario, causa 41/69, ACF Chemiefarma, Racc. 1970, pag. 662). Analogamente, il procedimento consultivo di cui all'art. 24 del Trattato di fusione non deve essere ripetuto per qualsiasi modifica, anche non sostanziale. Nel caso specifico, con una lettera del 29 novembre 1978, la Commissione ha comunicato al Consiglio il suo desiderio che venisse modificato l'art. 1 della proposta iniziale dell'aprile 1977. La semplice lettura del testo originale e di quello della modifica proposta rivela che l'emendamento non aveva carattere sostanziale. Trattandosi in particolare di pensioni, l'aggiornamento dei cambi sulla base dell'UCE avrebbe comportato finanziariamente conseguenze analoghe a quelle derivanti dall'applicazione del regolamento n. 3085/78. I tassi di cambio impiegati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità al 1° luglio 1978 sono infatti strettamente collegati al valore delle monete considerate (franco belga da un lato, altre monete dall'altro) rispetto all'UCE alla stessa data.

Il Parlamento non è stato affatto indotto in errore, ma si è pronunciato con piena cognizione di causa. Nel suo parere esso ha dichiarato che sarebbe stato «opportuno ... abbandonare i rapporti di cambio risalenti al 1965», ed ha preso atto delle assicurazioni fornite dalla Commissione, secondo cui le sue proposte «non avrebbero inciso assolutamente sui valori reali dei pagamenti ai funzionari a titolo di retribuzioni, pensioni ed indennità». Risulta peraltro dalla relazione della commissione «bilanci» che «per quanto riguarda le pensioni ... il passaggio al regime UCE ... resterebbe neutrale nel caso in cui il versamento sia operato nella moneta del paese di residenza del pensionato. Per contro, se il pagamento è effettuato in monete diverse da quella del paese di residenza, l'interesse attualmente connesso alla scelta prevista dall' art. 45 dell'allegato VIII dello Statuto verrà meno».

In due sentenze la Corte ha recentemente precisato la portata dell'obbligo di consultazione del Parlamento (cause 138/79 e 139/79, Roquette e Maizena, Racc. 1980, pagg. 333 e 3392), il quale implica che «il Parlamento esprima effettivamente la propria opinione», senza pregiudizio per le ipotesi, per le quali la Corte ha espresso una riserva, in cui il Parlamento, col proprio comportamento e nonostante gli sforzi del Consiglio per ottenere il parere preventivo, renda impossibile il compimento della consultazione.

Quanto alla violazione dei principi generali, la convenuta sostiene che le critiche del ricorrente sono totalmente prive di fondamento. Egli concepisce i «diritti quesiti» in un senso completamente opposto a quello attribuito a questa nozione dalla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza 28/74, summenzionata, secondo la quale «i dipendenti non possono far valere diritti quesiti, salvo il caso in cui la fattispecie costitutiva di un diritto si sia realizzata sotto l'impero di uno statuto anteriore alle modifiche apportate dall'autorità comunitaria»). Esattamente questo è l'orientamento dei giudici nazionali e del Tribunale amministrativo delle Nazioni Unite (causa Puvrez, 4. 12. 1961, Racc. Clunet 1963, pag. 117). Questa giurisprudenza è la logica conseguenza della teoria secondo cui il rapporto di lavoro tra il dipendente e l'istituzione non ha natura contrattuale, ma statutaria (cfr. conclusioni dell'avvocato generale Gand nella causa 20/68, Pasetti-Bombardella, Racc. 1969, pag. 285), idea che è stata corroborata da una autorevolissima dottrina (cfr. Prof. Weil «La nature du lien de fonction publique dans les organisations internationales», RGDIP 1963, pag. 274). Essa è pure il corollario del principio della irretroattività degli atti amministrativi. I vantaggi «legittimamente spettanti» al ricorrente rimangono impregiudicati per quel che riguarda le favorevoli condizioni di cambio concesse per i versamenti di pensione effettuati sino al 1° ottobre 1979. Per contro, è fuori luogo parlare di «diritti quesiti» alla conservazione delle stesse condizioni favorevoli dal momento che il discorso verte sulle spettanze di pensione versate dopo l'emendamento dello Statuto.

Onde provare che sono state mutate arbitrariamente le condizioni fondamentali che hanno potuto indurre il ricorrente ad assoggettarsi alla disciplina dello Statuto, si dovrebbe dimostrare che l'interessato era legittimato, al momento della sua as-

sunzione (nel 1958), a ritenere che il sistema pensionistico allora in vigore costituiva una «garanzia di immutabilità» per i dipendenti, così da metterli per sempre al riparo della perdita dei vantaggi goduti fino alla riforma criticata. La «fluttuazione» delle monete dopo il 1971, combinata con la perdurante applicazione dei tassi FMI e con la scelta consentita dall'art 45 dell'allegato VIII dello Statuto, ha infatti portato all'ingiustificata sitazione di privilegio di cui hanno fruito alcuni dipendenti, mentre la «ratio legis» di questa disposizione non è mai stata quella di convalidare una siffatta anomalia.

Né il Parlamento né il personale potevano ingannarsi sulle conseguenze pratiche, nei confronti delle pensioni, che srebbero scaturite dall'aggioramento dei tassi. Una circolare amministrativa distribuita nel maggio 1978 osservava che «la modifica dei coefficienti correttori garantisce la neutralità dell'operazone di aggiornamento dei tassi, fermo restando che la moneta del pagamento è quella (. . .) del paese di residenza del pensionato». In precedenza, una circolare delle organizzazioni professionali e sindacali, in data 23 febbraio 1978, dichiarava: «molti pensionati dovranno subire drammatici tagli di pensione. La Commissione dovrà vagliare questi problemi in ogni singolo caso assieme al comitato del personale onde evitare che si creino situazini intollerabili».

Quanto all'asserita discriminazione tra dipendenti in servizio (specie per quel che riguarda i trasferimenti e i pensionati, la Commissione sostiene che può trattarsi in realtà solo del divieto di discriminazione arbitraria — cioè della discriminazione non fondata su basi oggettive —, non già del prncipio di uguaglianza. Orbene, nella fattispecie non vi è identità nè analogia tr le situazioni. a norma dell'art. 4, 3° comma, del regolamento n. 3085/78, l'instaurazione del nuovo sistema, per quel che riguarda le pensioni colpite da riduzione, decorreva solo dal 1° ottobre 1979, mentre il regolamento è entrato in vigore in partico lare per quanto concerne i trasferimenti il 1° aprile 1979. Inoltre, la riduzione delle pensioni sarebbe stata effettuata gradualmente. Quanto ai provvedimenti transitori allora adottati e cui si richima il ricorrente, essi si riferiscono al metodo di calcolo dei presunti oneri di mantenimento che fanno sorgere il diritto agli assegni per le persone assimilate alle persone a carico e sono quindi estranei al raffronto che il ricorrente intende operare.

La Commissione si dichiara contraria alla concessione di misure compensative che, secondo il ricorrente, sarebbero dettat dall'obbligo generale di assistenza incombente alla convenuta. Quest'ultima ha dimostrato che una concezione così estesa dell'obbligo di assistenza è incompatibile col carattere normativo del rapporto di pubblico impiego. Sullo sfondo, si profila, come fonte di ispirazione, una concezione errata dei «diritti quesiti». L'art. 24 dello sTatuto non può quindi esser fatto valere in questo senso (cfr. conclusioni dell'avvocato generale Dutheillet de Lamothe nelle causa 63 — 75/70, Racc. 1971, pag. 557), perchè si giungerebbe a paralizzare il potere, spettante all'autorità competente in materia statutaria, di emanare — con effetto immediato — norme intese ad adeguare lo Statuto alle realtà economiche, anche nei casi in cui questo adeguamento riduce o sopprime vantaggi esistenti.

3. Nella replica, il *ricorrente* osserva che l'art. 24 del Trattato di fusione contempla le istituzioni «interessate» e non le istituzioni menzionate dai Trattati, e ciò perché, quando si tratta di decisioni riguardanti il personale, si devono consultare tutte le «istituzioni» dalle quali dipende il personale; tra queste rientrano pure il Comitato economico e sociale e la Corte dei Conti. La distinzione tra l'«applicazione dello Statuto», per la quale le due istituzioni vanno interpellate, e la «modifica dello Statuto», per la quale esse non devono essere consultate, non regge all'esame. Seguendo alla lettera questa teoria si giungerebbe alla conclusione che non sarebbe necessario consultare queste due istituzioni, in quanto tali, circa le modifiche dello Statuto, mentre esse dovrebbero essere consultate tramite il Comitato dello Statuto, nel cui ambito operano i loro rappresentanti e quelli del personale, e la cui consultazione è obbligatoria a norma dell'art. 10, 2° comma, dello Statuto, come è avvenuto nella fattispecie.

D'altro canto, se è vero che formalmente il regolamento è un atto che rientra nella competenza esclusiva del Consiglio, tuttavia, poiché l'art. 110 dello Statuto contempla la consultazione del Comitato del personale per l'adozione di provvedimenti generali d'esecuzione nell'ambito di ogni istituzione, la stessa consultazione dovrebbe aver luogo, a maggior ragione, per un provvedimento avente in linea di massima portata più vasta, come la revisione dello Statuto.

Il Parlamento non è stato consultato sul complesso delle nuove disposizioni. Anzitutto, per provare l'identità formale tra le due versioni non solo dell'art. 63 dello Statuto, ma anche dell'art. 17 dell'allegato VII, si dovrebbe dimostrare che nel passaggio dalla situazione precedente a quella che è scaturita dalla messa in atto della riforma impostata sull'UCE i pensionati non avrebbero subito perdite che non fossero semplicemente formali e nominali. Lo stesso dovrebbe dimostrarsi per quel che riguarda il passaggio dal sistema UCE alla nuova formula di conversione, dimostrazione che, però, non è stata fatta.

Per stabilire se ed entro quali limiti il Parlamento sia stato debitamente informato delle conseguenze della riforma proposta, si dovrebbe vedere anzitutto la relazione della commissione «bilanci», da cui emerge che quest'ultima, al momento della presentazione della prima proposta di riforma, aveva essenzialmente preso in considerazione la sostituzione dell'UCE alle parità FMI, ma non aveva tenuto conto delle modifiche risultanti dalla soppressione della scelta contemplata dall'art. 45 dell'allegato VIII dello Statuto. Il Parlamento ha sempre ignorato che per i pensionati la differenza non era solo nominale, bensì che la loro pensione poteva ridursi in proporzioni anche superiori al 50 %. Le dichiarazioni del sig. Tugendhat, durante i dibattiti, sono molto chiare circa la neutralità dell'operazione. Per di più, l'esame della risoluzione contenente il parere del Parlamento esclude ogni equivoco tanto per quel che riguarda la volontà dell'istituzione, quanto per l'informazione che ad essa è stata fornita (cfr. il preambolo di detta risoluzione).

Quanto alla giurisprudenza Roquette e Maïzena, essa non può venir ridotta alla banale affermazione che il Parlamento è stato consultato giacché ha espresso il suo parere. Questa interpretazione non

tiene conto del problema fondamentale della realtà della seconda consultazione, della sua natura e delle sue caratteristiche. Anche ammesso che una seconda consultazione non fosse necessaria, la prima andrebbe comunque considerata inesistente, in quanto il Parlamento è stato indotto ad emettere un parere perfettamente chiaro circa le sue intenzioni, in base ad informazioni inesatte e comunque lacunose.

Quanto ai diritti quesiti, il ricorrente fa osservare che la teoria elaborata dal Tribunale amministrativo dell'OIL, nella causa Lindsey, è interessante quanto al principio generale dell'intangibilità della retribuzione. La relativa pronunzia pone chiari limiti al diritto dell'istituzione di ridurre arbitrariamente la retribuzione dei dipendenti: possono essere modificati gli elementi della retribuzione, a patto che la retribuzione globale percepita dal dipendente rimanga almeno identica. Questo era pure il punto di vista espresso al Parlamento, nella riunione del 17. gennaio 1980, dal sig. Tugendhat, secondo il quale «... nessun dipendente ... subirà una riduzione del suo stipendio netto da un mese all'altro per effetto della proposta da noi presentata (relativa alla «riforma della tabella degli stipendi»). Una dichiarazione così chiara consente di ribattere la tesi prospettata dalla Commissione all'udienza nella causa 1253/70 (Battaglia, non ancora pubblicata), secondo cui, nella fattispecie, la situazione, cioè la crisi economica, consente di attenuare il principio dell'intangibilità delle retribuzioni. È d'altronde la stessa Commissione che ha proposto un ricorso contro il Consiglio chiedendo alla Corte di stigmatizzare il ritardo, da parte del Consiglio, nel procedere ai sensi dell'art. 65 dello Statuto (causa 59/81, ancora pendente). Se dovesse venir accolta la tesi per cui la crisi economica impone di ridurre o di bloccare l'aumento degli stipendi e delle pensioni, provvedimenti di questo genere dovrebbero venir applicati anzitutto agli stipendi più elevati e non ai pensionati.

Le istituzioni della Comunità devono attenersi al principio della stabilità; infatti onde poter disporre di personale qualificato, competente e indipendente è indispensabile garantire stipendi adeguati, ma anche la certezza che questi rimarranno quantomeno stabili e potranno venir ridotti solo nell'ipotesi (del tutto improbabile dal 1945) di un notevole ribasso dei prezzi. L'esigenza della stabilità è stata così bene compresa dal Consiglio che l'art. 65, n. 1, contempla l'esame annuale del livello delle retribuzioni e il n. 2 dello stesso articolo prevede provvedimenti di adeguamento dei coefficienti nel termine massimo di due mesi in caso di notevole variazione del costo della vita. Anche qualora, in un sistema statutario concepito stricto sensu, si possa ammettere il disconoscimento dei diritti quesiti, resta il fatto che questo modo di vedere, peraltro discutibile, non può applicarsi alle pensioni se il diritto a pensione è maturato prima che il dipendente cominci a riscuotere le spettanze. Più particolarmente, per quel che riguarda lo Statuto, l'art. 10 dell'allegato VIII dello stesso definisce con precisione la data di decorrenza del diritto alla pensione d'anzianità. Se tuttavia i regolamenti conte-

stati potessero applicarsi ad un pensionato i cui diritti non hanno ancora efficacia, questa ipotesi andrebbe esclusa per il ricorrente, poiché i suoi diritti sono «cristallizzati» da tempo. Si può quindi sostenere che le stesse istituzioni comunitarie, pur refutando la teoria dei diritti quesiti, ritengono che il diritto dell'autorità competente in materia statutaria di modificare unilateralmente lo Statuto, peraltro soltanto nell'interesse del servizio, non giunge fino a consentirle di ridurre le pensioni degli ex dipendenti.

Denunciando la violazione delle condizioni fondamentali che lo hanno indotto ad accettare la disciplina dello Statuto il ricorrente intende dire che un dipendente non accetta l'assunzione senza tener conto delle condizioni che gli offre lo Statuto, nella convinzione che, anche se questo Statuto può venir modificato unilateralmente (salva per il dipendente la possibilità di tutelare i propri interessi con tutti i mezzi collettivi ed individuali di cui dispone), è impossibile che venga ridotta la sua pensione, fuorché nella improbabile ipotesi di una diminuzione del costo della vita. Non si tratta di stabilire se il ricorrente, allorché è stato assunto, abbia ravvisato nell'art. 82 dello Statuto una garanzia di cambio, ma se abbia potuto, allora ed in seguito, essere ragionevolmente persuaso del fatto che la sua pensione, presa nel suo complesso, non sarebbe stata diminuita.

Quanto all'inosservanza degli impegni della convenuta circa la neutralità dell'aggiornamento dei tassi di cambio sul piano del valore reale dei versamenti effettuati a titolo di retribuzioni, pensioni o indennità, il ricorrente non vede quale conclusione si potrebbe trarre dai chiarimenti forniti dalla Commissione circa il comportamento dell'amministrazione dopo la consultazione del Parlamento. La circolare amministrativa distribuita nel maggio 1978 e l'invio di modelli di fogli di stipendio non presentavano grande interesse per i pensionati, che non potevano impugnare giurisdizionalmente una dichiarazione di intenzioni, ed inoltre si poteva ancora sperare che il Consiglio, con il quale erano in corso trattative, rinunciasse a trasformare in regolamento quello che era il progetto del regolamento n. 3085/78.

Quanto alla violazione del principio di parità, il ricorrente non ritiene che la giustificazione della discriminazione possa ragionevolmente arguirsi dalla reale situazione obiettiva delle due categorie di dipendenti, gli uni pensionati, gli altri in servizio. Infatti, in qualsiasi sistema in cui i problemi relativi agli stipendi o alle pensioni si risolvono non già di volta in volta, ma in base a norme obiettive vigenti per tutti coloro che si trovano nella stessa situazione giuridica, una determinata disposizione dello Statuto o una determinata misura d'esecuzione non può esser singolarmente favorevole agli uni e fondamentalmente sfavorevole agli altri.

Quanto alla concessione di misure compensative, il ricorrente ritiene che la Commissione ne sia direttamente responsabile e debba risarcire il conseguente danno ad essa imputabile. La modifica di cui si duole il ricorrente è infatti stata elaborata dai suoi uffici, poi presentata al Parlamento, ed infine al Consiglio, come provvedimento neutrale, mentre non lo è. Le cause Bode ed altri, cui si richiama la

convenuta, vertevano su problemi del tutto diversi, in quanto i dipendenti si dolevano delle conseguenze di provvedimenti adottati dai loro Governi.

tato dello Statuto, bensì la Commissione, a norma dell'art. 10, 2° comma, dello Statuto. Infine, le considerazioni sull'opportunità di consultare detti comitati, al di fuori di qualsiasi vincolo imposto dalla legge, esulano dal campo cui si riferisce questo mezzo e non vanno quindi prese in esame.

4. Nella controreplica, la *Commissione* sottolinea che l'argomento tratto dalla composizione del Comitato dello Statuto non offre alcun sostegno alla controparte; poiché il Comitato economico e sociale e la Corte dei Conti sono organi assimilati alle istituzioni della Comunità per l'applicazione dello Statuto, a norma dell'art. 1 dello Statuto stesso, è evidente che tali organi siano rappresentati nel Comitato dello Statuto. È generalmente riconosciuto che la nullità per violazione di forme sostanziali è la conseguenza dell'omissione di una consultazione obbligatoria, non già di una consultazione facoltativa. Quanto al Comitato economico e sociale, l'art. 198 del Trattato dispone che esso deve venir consultato nei casi previsti dal Trattato; è inconcepibile che l'art. 24 del Trattato di fusione costituisca uno di questi casi di consultazione obbligatoria, poiché questo articolo menziona solo il parere delle istituzioni, il che può significare soltanto «istituzioni» ai sensi dei Trattati. L'art. 9, n. 3, dello Statuto non attribuisce al Comitato del personale alcuna funzione consultiva in materia di revisione dello Statuto (esso stabilisce che detto Comitato «può» soltanto venir consultato su «qualsiasi difficoltà di carattere generale riguardante l'applicazione e l'interpretazione del presente Statuto». Il fatto che il Comitato del personale va consultato per la adozione delle disposizioni generali d'esecuzione dello Statuto — che costituiscono una norma subordinata — non implica che esso vada anche consultato in caso di revisione della norma superiore di diritto costituita dallo Statuto. D'altro canto non è il Consiglio che consulta il Comi-

Circa la consultazione del Parlamento, è opportuno, secondo la Commissione, raffrontare le situazioni scaturenti, da un lato, dalla proposta relativa all'introduzione dell'UCE e, dall'altro, dall'entrata in vigore del regolamento n. 3085/78. Il raffronto tra la situazione anteriore e quella che sarebbe derivata dall'adozione della proposta mirante ad introdurre l'UCE è priva d'interesse per la fattispecie.

L'interpretazione data dal ricorrente alla risoluzione del Parlamento non è affatto convincente, in quanto l'interessato cerca di attribuire al testo un senso che lo stesso non ha, isolando alcune frasi, invece di tener conto dell'intero contesto. Ad esempio, il quinto punto del preambolo della risoluzione precisa che i diritti del personale non verranno lesi, come si è effettivamente verificato per i pensionati, che nella fattispecie non possono invocare la violazione di alcun diritto quesito. La Commissione non ritiene che il metodo interpretativo consistente nel richiarmarsi al parere emesso dal Parlamento sul testo che è poi diventato il regolamento del Consiglio n. 160/80 possa apportare utili elementi per la soluzione della controversia. Questo regolamento, adottato il 21 gennaio 1980, riguarda infatti un problema del tutto diverso e relativo a quello che tradizionalmente si definisce «riforma della tabella degli stipendi». D'altro canto, la lettura della re-

lazione della commissione «bilanci» mette in luce che, in materia di pensioni, la riforma prevista non implicava alcuna garanzia di neutralità finanziaria, in ogni caso per le pensioni corrisposte in una moneta diversa da quella del paese di residenza; la stessa osservazione può farsi per quanto concerne le dichiarazioni del sig. Tugendhat. Infine, il ricorrente è in errore quando afferma ancora che la riforma apportata ha abolito l'opzione contemplata dall'art. 45 dell'allegato VIII dello Statuto.

L'asserito principio generale che reggerebbe il rapporto di pubblico impiego internazionale, e secondo il quale lo stipendio o la pensione di un dipendente non potrebbero mai venir ridotti, salvo nel caso di una diminuzione del costo della vita, non si può applicare nella fattispecie, in quanto, nel caso dei pensionati, la riforma introdotta ha consentito a coloro che avevano optato per il versamento in moneta del luogo di residenza di fruire dello stesso importo, in questa moneta, di cui fruivano prima dell'entrata in vigore dei regolamenti nn. 3085 e 3086/78.

La giurisprudenza della Corte ha disatteso — ed in modo inequivocabile — la nozione di diritti quesiti sostenuta dal ricorrente. Il carattere statutario del rapporto d'impiego dei dipendenti comunitari — e quindi la possibilità, per l'amministrazione, di modificare in qualsiasi momento le disposizioni dello Statuto — è stato confermato ultimamente dall'avvocato generale Reischl nelle cause riunite 161 e 162/80 (Carbognani e Coda Zabetta, Racc. 1981, pag. 543).

È inutile il tentativo del ricorrente di ravvisare in vari atti emanati dal Consiglio, dalla Commissione, o addirittura nel Trattato, l'applicazione del «principio della stabilità delle retribuzioni». Dal preambolo dello Statuto del 1962 non affiora alcun elemento che giochi a favore del ricorrente. È vero che la garanzia di stipendio e pensione adeguati rappresenta una delle condizioni necessarie per l'indipendenza del personale comunitario, ma ciò non consente di concludere che detta indipendenza implica pure la garanzia di poter fruire in eterno di ingiustificati vantaggi di cambio. La stessa osservazione vale per gli argomenti che il ricorrente trae dall'art. 65 dello Statuto. È impossibile sostenere che le spettanze di pensione del ricorrente si sono «cristallizzate» alla data in cui è stato collocato a riposo. L'unico diritto maturato dal dipendente a tale data è il diritto alla pensione calcolata in base alle disposizioni vigenti alla stessa data, vale a dire nel mese nel corso del quale egli lascia il servizio. Non si ha, invece, alcun diritto quesito all'intangibilità di questo importo anche per il futuro.

Quanto alla violazione delle condizioni fondamentali in base alle quali il ricorrente ha accettato la disciplina dello Statuto, si deve ricordare che l'interessato è stato assunto in periodo di grande stabilità monetaria, in cui non esistevano i vantaggi di cambio di cui hanno fruito alcuni pensionati dal 1971 in poi e in cui il ricorrente non poteva nel contempo prevedere che si sarebbero presentati tali vantaggi e fare affidamento sul loro perdurare garantito dallo Statuto.

La domanda mirante a far emanare provvedimenti di compensazione à necessariamente presentata in subordine e si fonda dunque sull'ipotesi della perfetta legittimità della riforma in questione. Stando così le cose, nella fattispecie non si può sostenere che la Commissione deve rispondere direttamente delle conseguenze dei regolamenti impugnati.

IV — La fase orale del procedimento

Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 1° ottobre 1981.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 14 gennaio 1982.

In diritto

1 Con atto depositato in cancelleria il 14 luglio 1980, il ricorrente, ex dipendente della Commissione collocato a riposo, ha proposto, a norma dell'art. 91 dello Statuto del personale (in prosieguo: lo Statuto), un ricorso mirante all'annullamento della decisione della Commissione con cui si riducevano le sue spettanze mensili di pensione a decorrere dall'ottobre 1979, nonché all'annullamento della reiezione del suo reclamo avverso detta decisione.

2 A sostegno del ricorso, il ricorrente invoca l'illegittimità del regolamento del Consiglio 21 dicembre 1978, n. 3085 (GU n. L 369, pag. 6), che ha modificato le disposizioni dello Statuto per quel che riguarda le parità monetarie da utilizzare, nonché l'illegittimità del regolamento del Consiglio n. 3086/78, di pari data, che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee in seguito alla modifica delle disposizioni dello Statuto concernenti le parità monetarie da utilizzare nell'applicazione dello Statuto (GU L 369, pag. 8).

3 Al ricorrente spetta una pensione a norma dell'art. 77 dello Statuto. In forza dell'art. 45, 3° comma, dell'allegato VIII dello Statuto, egli poteva optare per il versamento delle prestazioni pensionistiche nella moneta del suo paese d'origine, o in quella del suo paese di residenza oppure, infine, nella moneta del paese in cui ha sede l'istituzione da cui dipendeva. Il ricorrente, che è rientrato in Italia, suo paese d'origine, ha optato per il pagamento delle prestazioni nella moneta del paese in cui la Commissione ha la sua sede provvisoria, cioè in franchi belgi.

4 Secondo l'art. 82, n. 1, dello Statuto, alle pensioni si applica un coefficiente correttore fissato in base agli artt. 64 e 65, n. 2, dello Statuto per il paese della Comunità in cui il titolare dichiara di stabilire il proprio domicilio; dette pensioni sono corrisposte alle condizioni stabilite dall'art. 63 per il pagamento delle retribuzioni.

5 Gli artt. 63 e 64 dello Statuto, nella versione vigente sino alla fine del 1978, stabilivano che: «La retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi. Essa è pagata nella moneta del paese nel quale il funzionario presta servizio. La retribuzione pagata in moneta diversa dal franco belga al funzionario è calcolata sulla base delle parità accettate dal Fondo monetario internazionale e in vigore alla data del 1° gennaio 1965. Alla retribuzione del funzionario espressa in franchi belgi viene attribuito ... un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100 % in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio. Il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione del funzionario che presta servizio nelle sedi provvisorie delle Comunità e, alla data del 1° gennaio 1962, pari al 100 %».

6 Dal 1971, alcune monete degli Stati membri, tra cui la lira italiana, si sono vieppiù deprezzate rispetto al loro valore del 1965. In un primo periodo, che si è protratto fino al 1978, il Consiglio non ha modificato i tassi di cambio fissati dall'art. 63 dello Statuto; tuttavia, onde conservare il potere d'acquisto delle pensioni corrisposte in moneta deprezzata, veniva aumentato il coefficiente correttore di cui all'art. 64 dello Statuto per i paesi in questione.

7 Ne è conseguito che, per quei pensionati che, risiedendo in Italia, avevano chiesto il versamento delle loro spettanze in lire italiane, la riduzione del potere d'acquisto degli importi calcolati in base alla vecchia parità è stata compensata con l'aumento del coefficiente correttore vigente per l'Italia. I pensionati che, come il ricorrente, avevano optato per le prestazioni in franchi belgi, il cui ammontare poteva convertirsi in lire italiane al cambio del giorno, e che quindi non erano soggetti ad un corrispondente rischio di perdita del potere d'acquisto, hanno anch'essi fruito dello stesso aumento del coefficiente correttore, che veniva applicato in modo generale.

8 Pertanto, tra il 1971 e il 1978, gli importi effettivamente versati ai pensionati residenti in Italia, e che avevano optato per il pagamento della pensione in franchi belgi, sono gradualmente aumentati per il semplice fatto di venir calcolati in base al coefficiente correttore aumentato, con il risultato che, col tempo, questi importi sono diventati decisamente superiori a quelli versati ai pensionati residenti in Italia e che avevano optato per il pagamento in lire italiane.

9 Il regolamento n. 3085/78 ha posto fine a questo sistema, sostituendo alle vecchie parità l'applicazione dei tassi di cambio aggiornati. Contemporaneamente, il regolamento n. 3086/78 ha ricondotto i coefficienti correttori alla loro funzione originale di ovviare alle differenze delle condizioni di vita rispetto a quelle esistenti nei paesi che ospitano le sedi provvisorie delle Comunità. Il coefficiente correttore vigente per l'Italia ha così subito una notevole riduzione.

10 I regolamenti nn. 3085/78 e 3086/78 hanno avuto effetto dal 1° aprile 1979. L'art. 4, 3° comma, del regolamento n. 3086/78 stabilisce comunque che:

«Tuttavia, per le pensioni e le indennità i cui importi netti subiscano una diminuzione rispetto all'applicazione del sistema attuale, il presente regolamento è applicabile solo dal 1° ottobre 1979. Dopo tale data, la differenza tra gli importi netti risultanti dall'applicazione del presente regolamento e quelli percepiti per il mese di settembre 1979 è ridotta in ragione di $^1/_{10}$ al mese».

11 Il 19 ottobre 1979, la Commissione comunicava al ricorrente che il nuovo sistema sarebbe stato applicato nel versamento delle sue spettanze di pensione a decorrere dal 1° ottobre 1979. L'importo netto della prestazione, che nel settembre 1979 ammontava a 72 850 BFR, sarebbe stato ridotto a 34 910 BFR. Tuttavia, in applicazione del 3° comma dell'art. 4 del regolamento n. 3085/78 summenzionato, la riduzione si sarebbe operata in ragione di $^1/_{10}$ ogni mese dall'ottobre 1979 al luglio 1980.

12 Poiché il reclamo contro questa decisione, presentato il 27 dicembre 1979, non ha avuto risposta nel termine di quattro mesi stabilito dallo Statuto, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

13 A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente deduce anzitutto i seguenti mezzi tratti dalla violazione di forme sostanziali:

1) Dall'art. 24 del Trattato 8 aprile 1965, che istituisce un Consiglio ed una Commissione unica delle Comunità europee, si desumerebbe che lo Statuto del personale delle Comunità può venir validamente adottato solo previa consultazione delle istituzioni interessate. Il Comitato economico e sociale e la Corte dei Conti sarebbero istituzioni ai sensi di detta disposizione e il regolamento n. 3085/78 è stato adottato senza procedere alla consultazione prescritta.

2) La consultazione del Parlamento europeo sarebbe stata effettuata in base ad una proposta della Commissione che si discostava notevolmente dal testo dei regolamenti poi adottati dal Consiglio, sicché la consultazione del Parlamento, a rigor di termini, non sarebbe stata effettuata sul testo poi adottato dal Consiglio.

14 Mezzi analoghi, relativi ai regolamenti nn. 3085/78 e 3086/78, sono stati vagliati dalla Corte (Prima Sezione) nell'ambito di alcune controversie vertenti sul diritto dei dipendenti di far effettuare trasferimenti a norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, e in particolare nella sentenza 4 febbraio 1982, causa 1253/79, Battaglia (non ancora pubblicata). Per le ragioni già esposte in questa sentenza, i mezzi del ricorrente non sono fondati.

15 Quanto agli effetti dei regolamenti, il ricorrente osserva anzitutto che la decisione impugnata, come i regolamenti in questione, che nei confronti dell'interessato hanno trovato applicazione tramite la decisione stessa, non potevano privarlo del diritto irrevocabile alla pensione liquidatagli a norma dell'art. 77 dello Statuto. Secondo un principio giuridico fondamentale, la legge non può privare il singolo dei diritti quesiti. Una norma che operi retroattivamente, sì da privare i pensionati di diritti quesiti in materia di pensione, violerebbe questo principio giuridico fondamentale e sarebbe in contrasto con la prassi degli Stati membri relativa al regime pensionistico dei pubblici dipendenti.

16 In proposito va osservato che le disposizioni dell'allegato VIII dello Statuto fanno una netta distinzione tra la determinazione del «diritto a pensione», materia disciplinata dal capitolo II dell'allegato, e il «versamento delle prestazioni», disciplinato dagli artt. 45 e 46 dell'allegato. Gli argomenti svolti dal

ricorrente si fondano sull'idea che il suo «diritto a pensione», ai sensi dello Statuto, abbia subito una riduzione.

17 Orbene, le differenze tra gli importi effettivamente corrisposti al ricorrente sono dovute alle variazioni dei tassi di cambio e dei coefficienti correttori. Queste differenze, nonostante le ripercussioni sul versamento delle prestazioni ai sensi degli artt. 45 e 46 dell'allegato VIII, non hanno cionondimeno pregiudicato il diritto a pensione del ricorrente, che è stato determinato in base al capitolo II dell'allegato VIII e che costituisce tuttora la base per il calcolo degli importi delle prestazioni effettivamente corrisposti.

18 Ne consegue che questo mezzo non è pertinente ed è superfluo esaminarlo.

19 Il ricorrente sostiene inoltre che l'attuazione delle norme criticate comporta discriminazioni. La Commissione avrebbe adottato alcune disposizioni amministrative, per un periodo di cinque anni, a favore di determinati beneficiari di prestazioni per persone assimilate alle persone a carico. Essa avrebbe dovuto adottare una decisione simile anche per i pensionati, come il ricorrente.

20 In proposito si deve osservare che la discriminazione, sotto il profilo giuridico, consiste nel trattare in modo identico situazioni diverse oppure nel trattare in modo diverso situazioni identiche. Il trattamento riservato alle persone assimilate alle persone a carico non riguarda affatto la situazione del ricorrente e quindi questo argomento va disatteso.

21 Il ricorrente sostiene infine che la riduzione delle prestazioni pensionistiche corrisposte a norma dei regolamenti nn. 3085/78 e 3086/78 è in contrasto con alcuni principi giuridici generali accolti dal diritto comunitario. In proposito egli sostiene che era sua legittima aspettativa continuare a percepire le prestazioni che gli erano state concesse ed in base alle quali egli aveva deciso come impostare il suo tenore di vita negli anni della pensione.

22 Questo mezzo va inteso nel senso che con esso si denuncia la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento che il personale delle Comunità può fare sul rispetto — da parte delle istituzioni — degli impegni che queste hanno assunto.

23 La Commissione sostiene la legittimità della determinazione dei coefficienti correttori ad opera del regolamento n. 3086/78 deducendo due argomenti. Da un lato, la conservazione del vecchio sistema avrebbe implicato la perpetuazione, ingiustificata, di una disparità sempre più evidente tra due categorie di pensionati, a seconda della scelta, operata in base all'art. 45 dell'allegato VIII, della moneta del pagamento (franchi belgi o moneta del paese di residenza). D'altro canto, il nuovo sistema, risultante fra l'altro dai regolamenti nn. 3085/78 e 3086/78, avrebbe per l'appunto fatto sì che i coefficienti correttori venissero ricondotti alle funzioni che attribuisce loro lo Statuto, invece di essere usati per compensare le oscillazioni monetarie.

24 Si deve osservare che l'instaurazione del nuovo regime aveva lo scopo di normalizzare una situazione compromessa dalle oscillazioni monetarie e dalla reiterata applicazione di provvedimenti provvisori onde fronteggiare le oscillazioni stesse. Contemporaneamente, questa soluzione consentiva di riequilibrare la situazione delle diverse categorie di pensionati residenti in paesi a moneta debole, ristabilendo nei loro confronti la parità di trattamento.

25 Poiché nessuna istituzione comunitaria si è impegnata a mantenere la situazione favorevole che risulta, per una determinata categoria di pensionati, dall'applicazione di detti provvedimenti provvisori, il mezzo del ricorrente va respinto in quanto è rivolto contro l'instaurazione del nuovo regime come tale.

26 Per quel che riguarda le modalità di questa instaurazione, si deve ricordare che è per le esitazioni del Consiglio nel modificare le disposizioni dello Statuto sui tassi di cambio che è aumentata progressivamente l'entità delle prestazioni corrisposte alla categoria di pensionati di cui fa parte il ricorrente. Pur se questo aumento si è protratto per un periodo di circa sette anni, il Consiglio ha comunque deciso, inserendo l'art. 4, 3° comma, nel regolamento n. 3085/78, di privare i pensionati di detto aumento dopo un periodo

transitorio relativamente breve, secondo un sistema di riduzioni mensili ripartite su dieci mesi a decorrere dal 1° ottobre 1979, vale a dire sei mesi dopo l'entrata in vigore dei regolamenti nn. 3085/78 e 3086/78.

27 Si deve sottolineare che il deterioramento della situazione esistente prima dell'adozione dei regolamenti nn. 3085/78 e 3086/78 non era affatto imputabile al comportamento dei pensionati; il trascinarsi di questo deterioramento era dovuto all'inerzia del Consiglio, che non ha rettificato tassi di cambio ormai non più corrispondenti alla realtà economica.

28 Se questa inerzia del Consiglio è giustificabile sotto alcuni aspetti, non si può tuttavia negare che i pensionati che ne hanno tratto vantaggio potevano ragionevolmente prevedere che il Consiglio avrebbe tenuto conto della situazione che si era venuta a creare nei loro confronti per effetto della protratta applicazione del regime provvisorio. Ciò vale ancor più in materia di pensioni, dal momento che queste hanno la funzione di garantire un tenore di vita adeguato agli ex dipendenti delle Comunità.

29 Ne consegue che il Consiglio non poteva, senza violare il legittimo affidamento dei pensionati, stabilire, dopo un periodo di inerzia protrattosi per anni, un periodo transitorio di soli dieci mesi per la progressiva riduzione delle prestazioni corrisposte. Questa operazione avrebbe dovuto venir scaglionata su un periodo almeno doppio.

30 Il mezzo tratto dalla violazione del legittimo affidamento risulta quindi fondato in quanto diretto contro la durata del regime transitorio istituito dall'art. 4, 3° comma, del regolamento n. 3085/78.

31 Ne caconsegue che — non avendo istituito un regime transitorio che potesse considerarsi legittimo — la Commissione non aveva facoltà di procedere all'applicazione dei regolamenti nn. 3085/78 e 3086/78 nei confronti del ricorrente e che, quindi, la decisione impugnata va annullata.

32 Spetta alle istituzioni competenti adottare i provvedimenti necessari per por rimedio all'illegittimità rilevata ed istituire, in particolare, con effetto retroattivo, un idoneo regime transitorio.

Sulle spese

33 A norma dell'art. 69, § 3, del regolamento di procedura, la Corte può compensare le spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1° La decisione della Commissione con cui si riduce la pensione del ricorrente, decisione adottata a norma dell'art. 4 del regolamento del Consiglio 21 dicembre 1978, n. 3085 (GU L 369, pag. 6) e di cui è stata data notizia al ricorrente con memorandum del 19 ottobre 1979, è annullata.

2° Ciascuna delle parti sopporterà le spese rispettivamente incontrate.

Bosco O'Keeffe Koopmans

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, l'11 marzo 1982.

Per il cancelliere
H. A. Rühl
amministratore principale

Il presidente della Prima Sezione
G. Bosco

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE FRANCESCO CAPOTORTI

(vedasi causa 127/80, pag. 886)